

STATUTO

**"COOPERATIVA SOCIALE
ITINERA O.N.L.U.S." IN SIGLA
"ITINERA COOP SOCIALE" - IN
LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GALLARATE VA VIA CARLO NOE'
45

Numero REA: VA - 263840

Codice fiscale: 02511980126

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-12-2004 - Statuto completo	2
--	---

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto da me letto alla comparente che, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrive con me Notaio.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato a mano da me in un foglio di cui ne occupa quattro facciate fin qui -

F.to: Marina Consolaro

Enrico Somma Notaio

Allegato "A" al rep. n. 191376/15161 - F.to: Enrico Somma
Notaio

STATUTO DELLA "COOPERATIVA SOCIALE ITINERA O.N.L.U.S."

Denominazione - sede - durata

Articolo 1) E' costituita con sede nel Comune di Gallarate

(VA) la società cooperativa denominata

"Cooperativa Sociale Itinera O.N.L.U.S"

con sigla "ITINERA coop sociale".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle cooperative a responsabilità limitata.

La cooperativa potrà istituire, su delibera del Consiglio di Amministrazione, uffici amministrativi e/o sedi operative non aventi carattere di sede secondaria né succursale sia in Italia che all'estero.

Articolo 2) La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050

e potrà essere prorogata oltre il termine o sciolta prima della sua scadenza con delibera dell'assemblea straordinaria salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Scopo - oggetto

Articolo 3) Scopo della cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi ai sensi dell'articolo uno, primo comma punto a), della legge 8 novembre 1991 n. 381. La Cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge predetta.

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato a

sensi di legge.

La Società può tuttavia avvalersi della collaborazione autonoma o dipendente di lavoratori non soci.

Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali e dei Regolamenti Interni. La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità senza scopo di lucro.

La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Le adesioni agli Organismi ed Enti saranno deliberate dall'assemblea dei soci.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

Articolo 4) La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto le attività socio sanitarie ed educative di cui all'articolo uno, primo comma punto a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, da conseguirsi valendosi principalmente dell'attività dei soci cooperatori. In particolare la cooperativa sociale ha lo scopo di gestire servizi educativi, formativi, e socio - culturali, ispirandosi ai principi di solidarietà e mutualità.

La cooperativa intende:

- operare sul territorio in sinergia con le strutture locali in modo da poter rispondere adeguatamente ai bisogni

della famiglia nella coniugazione ottimale dei tempi di cura e tempi di lavoro, dando così al contempo contenuto concreto al termine di "sussidiarietà";

- diffondere la pedagogia clinica come approccio educativo integrato alla persona attraverso un'azione di supporto che operi a livello preventivo rispetto a ciò che viene identificato come disagio;

- svolgere un ruolo educativo e formativo continuamente aggiornato nei contenuti, nelle metodologie e tecnologie applicabili alla formazione quali per esempio la multimedialità e la formazione a distanza (FAD);

- fare politica attiva del lavoro: a) diffondendo sul territorio lo stile imprenditivo e la cultura dell'impresa etico sociale con particolare attenzione ai fermenti in atto circa la ridefinizione del concetto stesso di impresa e della relazione "impresa - soggetto - territorio" sulla traccia dello sviluppo sostenibile; b) sostenendo lo sviluppo dell'impresa in particolare di quella di natura etico-sociale o formativa; c) promuovendo e sostenendo iniziative che favoriscano l'occupazione femminile.

Ai fini di cui sopra la cooperativa intende svolgere le seguenti attività:

- gestione di spazi e/o servizi di tipo socio - sanitario ed educativo rivolti in particolare ai minori e agli anziani;
- gestione di spazi e/o servizi sottoutilizzati caratte-

rizzata da un approccio educativo e formativo interdisciplinare in cui la pedagogia clinica costituisca l'asse portante;

- attivazione di corsi, incontri, gruppi a misura di famiglia, in particolare con figli in età di obbligo scolastico, mirati a contenuti specifici rispondenti a bisogni via via emergenti;

- promozione, coordinamento e realizzazione di piani e/o progetti di formazione;

- formazione di formatori;

- elaborazione di studi di fattibilità in particolare relativamente all'utilizzo ai fini sociali di strutture di enti locali;

- gestione e coordinamento di progetti relativi allo sviluppo d'impresa in particolare quella di natura etico - sociale o formativa;

- realizzazione e gestione di strutture che offrano servizi integrati alle famiglie;

- sviluppo di un'area ricerca sugli aspetti di: studio del territorio, analisi dei bisogni, contenuti, metodologie e tecnologie, nell'ambito degli scopi e dell'oggetto sociale che le sono propri.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate; in particolare, e solamente a titolo esemplificativo, potrà svolgere attività editoriale in relazione alle attività principali ed istitu-

zionali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché, tra l'altro, a solo titolo esemplificativo:

- concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altre;
- istituire e gestire sedi operative necessarie per l'espletamento delle attività sociali;
- dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli Enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;
- favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei.

Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale la cooperativa potrà provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

Ai fini della realizzazione delle attività di cui al presente articolo e per favorire e tutelare il tradizionale spirito di previdenza e di risparmio dei soci, la Cooperativa può raccogliere, presso questi (iscritti a libro soci da almeno tre mesi), finanziamenti con obbligo di rimborso.

Le modalità di raccolta e contrattuali saranno disciplinate da apposito regolamento; le condizioni economiche del rapporto, unitamente alle altre indicazioni, sono fissate dal Consiglio di Amministrazione.

Il tutto in conformità alle disposizioni della legge fiscale, bancaria e ai provvedimenti delle Autorità monetarie in materia di finanziamenti e raccolta di risparmio presso soci.

Le attività finanziarie non potranno comunque essere prevalenti o rivolte nei confronti del pubblico

Soci

Articolo 5) Il capitale sociale è formato da quote che i soci non potranno sottoscrivere, ai sensi e nei termini di cui all'art. 19, in misura superiore a quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci:

a) (soci operatori) i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età che esprimano professionalità attinenti alla natura dell'attività della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, atti-

tudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo. In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

b) (soci volontari) coloro che ai sensi dell'articolo due della legge 8 novembre 1991, n. 381, prestano la loro attività gratuitamente. I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci cooperatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

c) (soci persone giuridiche) che, ai sensi dell'art.11 della Legge 08.11.91 n. 381, prevedono nei loro statuti il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

d) (soci sovventori) ai sensi dell'articolo 4 Legge 31/1/92 n. 59 possono aderire alla cooperativa soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche che altri soggetti.

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del cod. civ., i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio e non può rappresentare in assemblea altri soci. Sono garantiti tutti gli altri diritti relativi alla qualifica di socio.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai

momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Nel caso in cui, con apposito regolamento, sia disciplinata la raccolta dei prestiti, limitatamente ai soci, sia cooperatori che sovventori, ed esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo sociale, è data facoltà ai soci stessi di conferire i propri risparmi nel fondo all'uopo istituito.

Articolo 6) L'ammissione del socio è fatta con formale deliberazione del Consiglio di amministrazione, su domanda in forma scritta dell'interessato contenente l'ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere, i requisiti posseduti e le condizioni per l'ammissione a socio, nonché la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'art. 37 del presente statuto; la qualifica di socio viene acquisita dal momento di iscrizione della stessa nel libro dei soci. Spetta al consiglio di amministrazione verificare l'esistenza dei requisiti necessari all'assunzione della qualifica di socio sulla base della documentazione comprovante presentata dal richiedente.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coe-

rente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi sociali, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Il consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 8, delibera sulla domanda entro sessanta giorni. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'articolo sette.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le

ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci

La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata dal contemporaneo versamento della tassa di ammissione. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 7) I soci dovranno versare la quota di capitale sociale sottoscritta di cui all'articolo sei. Inoltre i soci dovranno versare la tassa di ammissione (che non sarà in nessun caso restituibile) se e nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Essi sono obbligati, inoltre:

- a. all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- b. a cooperare al raggiungimento dei fini sociali ed astenersi da ogni attività che sia comunque contraria con questi e con gli interessi della cooperativa;
- c. al versamento del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Articolo 8) E' fatto divieto ai soci cooperatori, ad eccezione dei soci fondatori per i quali tale divieto non sussiste, di porre in essere sia personalmente che come amministratore o socio di società, associazione o altro ente, attività in

concorrenza effettiva con quelle della cooperativa, secondo la valutazione dell'organo amministrativo e salvo il caso in cui a ciò siano stati espressamente autorizzati dall'organo amministrativo.

Recesso - decadenza - esclusione

Articolo 9) La qualità di socio si perde per morte, per recesso, per decadenza, per esclusione e per scioglimento, fallimento e/o ammissione ad altra procedura concorsuale della persona giuridica.

Articolo 10) Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrono motivi, anche a norma del presente statuto e della legge, che legittimino il recesso ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della società. Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio cooperatore che:

- ne faccia richiesta trascorsi almeno due anni dalla sua ammissione in società;
- abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- venga a trovarsi in condizioni tali da non essere più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- il cui rapporto di lavoro subordinato, autonomo e di altra natura, sia cessato per qualsiasi motivo.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla

ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento della domanda.

Articolo 11) L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato nell'articolo 2531 del codice civile può aver luogo negli altri casi previsti dagli articoli 2286, 2288, primo comma e 2533 del codice civile, e in quelli stabiliti dall'atto costitutivo, il tutto in esecuzione dell'articolo 2533 del Codice Civile. Inoltre, il socio può essere dichiarato escluso dalla cooperativa se:

- non osserva le disposizioni del presente statuto e dei regolamenti sociali, nonché delle deliberazioni regolarmente prese dagli organi sociali;
- venga a trovarsi nella situazione di incompatibilità prevista dall'art. 8 senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;
- che senza giustificato motivo si renda moroso nel versamento della quota sottoscritta e della tassa di iscrizione, nonché di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

- per colpa o dolo arreca danno grave, anche morale, alla cooperativa fatto salvo in ogni caso il diritto della stessa alla richiesta di un maggior risarcimento per il danno subito;
- che dopo la sua ammissione alla cooperativa sia stato condannato con sentenza penale passata in giudicato per reati gravi contro il patrimonio e/o le persone, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale;
- che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge, ovvero si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
- abbia cessato per qualsiasi ragione o causa il rapporto di lavoro con la cooperativa;
- non adempia la propria prestazione mutualistica con diligenza, ovvero quando incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel regolamento interno ai sensi dell'art. 6 della legge n. 142/2001 od eventualmente previste dal CCNL di riferimento;
- senza giustificato motivo, non adempia puntualmente

agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.

Alla deliberazione di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi del precedente articolo 3 e del regolamento interno.

L'esclusione diventa efficace dall'annotazione nel libro dei soci.

Articolo 12) L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Articolo 13) Nel caso di morte di un socio, troverà applicazione l'art. 2534 del codice civile, e la società continuerà con gli eredi se questi avranno i requisiti per essere ammessi come soci, salvo che gli eredi preferiscano il rimborso delle quote.

Articolo 14) I soci receduti, decaduti, od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato a cui aggiungere esclusivamente gli eventuali importi di cui alle lettere c) ed d) dell'art. 22 del presente statuto, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio di esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventi operativo.

La liquidazione comprende il rimborso del sovrapprezzo.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei sei mesi successivi alla approvazione del predetto bilancio.

Non potrà farsi luogo a rimborso di quote ordinarie se prima non sia stato rimborsato almeno i due terzi delle quote dei soci sovventori.

Articolo 15) In caso di morte del socio cooperatore il diritto degli eredi al rimborso della quota si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo quattordici, allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Articolo 16) I soci, receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio cooperatore defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei sei mesi indicati rispettivamente nei precedenti articoli 14 e 15. Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione comprovante che sono gli aventi diritto alla riscossione e saranno tenuti alla nomina di unico delegato alla riscossione medesima.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devo-

lute al fondo di riserva straordinaria.

Art. 17) I soci che non partecipano all'amministrazione della società hanno diritto di ottenere semestralmente dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali.

Essi potranno altresì, una volta ogni semestre, consultare anche tramite professionisti di loro fiducia purchè iscritti all'albo degli avvocati o dei ragionieri e dottori commercialisti, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

A tal fine dovranno indirizzare richieste scritte all'organo amministrativo indicando -ove si avvalgano di professionisti- il nominativo dei professionisti per i quali si chiede l'accesso agli uffici della società: data e orario dell'accesso dovranno essere concordati con la società con un preavviso di quindici giorni.

Nell'ipotesi di richiesta di notizie da rendersi per iscritto l'Organo amministrativo è obbligato a formulare la risposta, sempre scritta, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Non potranno essere oggetto di esame le proposte commerciali (si indicano a pure titolo esemplificativo e non esaustivo offerte, commesse, schede tecniche, nominativi di clienti e fornitori, condizioni commerciali).

La facoltà di ispezione è sospesa durante tutto il periodo in cui l'organo amministrativo deve predisporre il bilancio.

Tanto le richieste che le relative risposte verranno custodite a cura dell'organo amministrativo e verranno trasmesse in copia al collegio sindacale o al revisore, se nominati.

I soci non potranno divulgare le notizie e le informazioni ottenute nell'esercizio dei diritti di controllo, se non all'esclusivo fine della tutela dei loro diritti e di quelli della società in sede di ricorso alla magistratura civile e penale od all'arbitro nominato in forza della clausola compromissoria contenuta nel presente statuto.

I soci si assumono la responsabilità anche dell'operato dei professionisti da loro incaricati a norma del presente articolo, che saranno tenuti all'obbligo di riservatezza.

Sarà facoltà dell'Organo amministrativo far partecipare alle predette ispezioni un membro del collegio sindacale ovvero un professionista di propria fiducia.

Strumenti finanziari

Art. 18) Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 del codice civile, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile e dell'articolo 111-octies delle disposizioni attuative e transitorie.

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa

assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 del codice civile;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

Ristorni

Articolo 19) L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzional-

mente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali, in via generale, debbono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a. in forma liquida;
- b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

Patrimonio sociale

Articolo 20) Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile e formato da:
 - a.1) un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale non inferiore a 25 euro e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
 - a.2) un numero illimitato di quote nominative trasferibili di valore nominale non superiore ai valori massimi previsti dalla legge, detenute dai soci sovventori.
- b) dal fondo di riserva legale;
- c) da eventuali riserve straordinarie o facoltative;
 - a) da ogni altro fondo o accantonamento di utili costituiti a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
 - b) da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che

pervenissero alla società per un miglior raggiungimento degli scopi sociali;

c) da eventuali riserve straordinarie formate dalle tasse di ammissione e dai versamenti a titolo di sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi e dalle quote non rimborsate agli eredi dei soci cooperatori defunti;

d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Tutte le riserve previste nel presente articolo debbono considerarsi come riserve indivisibili con esclusione assoluta della loro distribuzione ai soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita della cooperativa che all'atto del suo scioglimento.

Articolo 21) Le quote sociale sottoscritte debbono essere versate al più presto possibile e in ogni caso entro un mese dalla sottoscrizione.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

Articolo 22) Le quote sociali sottoscritte dai soci coopera-

tori e dai soci persone giuridiche sono sempre nominative e non possono essere cedute a terzi con effetto verso la società, né possono essere sottoposte a pegno o vincolo senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima.

Le quote nominative detenute dai Soci sovventori sono liberamente trasferibili, per atto tra vivi, tra soci e rispettivi coniugi, tra soci e loro parenti in linea retta all'infinito e per successione ereditaria. In ogni altro caso di trasferimento per atto tra vivi gli altri soci hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle quote nominative.

Le quote nominative del socio alienante saranno acquistate da tutti i soci che avranno esercitato il diritto di prelazione in parti uguali fra di loro.

Articolo 23) L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvederà alla redazione del bilancio nei termini di legge, indicando anche i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, e lo sottoporrà all'assemblea dei soci per la sua approvazione a sensi di legge. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ov-

vero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 del codice civile, certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione dell'utile o sulla copertura della perdita e sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente art. 19 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale dividendo e remunerazione del capitale sociale effettivamente versato, in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici per le cooperative a mutualità prevalente;
- e) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 18, in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici per le coopera-

tive a mutualità prevalente;

f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale;

g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ad ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge;

In presenza di azioni emesse in favore di soci finanziatori, qualora deliberi la ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori, l'assemblea che approva il bilancio deve deliberare la destinazione degli utili di cui alla precedente lettera e).

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Organi sociali

Articolo 24) Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci (ove necessaria per assumere le decisioni);
- b) l'organo amministrativo;
- c) il Collegio dei Sindaci o il revisore (ove istituiti).

Art. 25) I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo e la misura dei compensi da corrispondere agli stessi;
- 3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale, o del revisore, ove obbligatorio per legge o l'assemblea lo ritenga opportuno, e la misura della retribuzione annuale per il triennio di carica;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 6) la decisione di compiere operazioni che comportano una

sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

7) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

Art. 26) La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R., o lettera semplice, comunicazione via fax, via e-mail, o qualunque altro mezzo idoneo a garantire l'effettività della comunicazione ai soci aventi diritto di voto, almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 27) In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei casi previsti dal n. 6 del precedente articolo 25, per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Per i soci speciali si applica l'art. 5 del presente statuto.

Ai soci cooperatori, oltre al voto spettante ad ogni socio in quanto tale, è possibile attribuire un numero di voti in ragione della qualità e quantità degli scambi mutualistici e in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

Art. 28) Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione in deroga a ciò ciascuno dei soci sovventori ha diritto ad un voto per i conferimenti di capitale fino a euro 1.500,00 e ad un ulteriore voto per ogni euro 1.500,00 di capitale sottoscritto in aggiunta, fino ad un massimo di cinque voti; i voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo del totale dei voti spettanti ai soci, tale ragguaglio

avviene, in caso di eccedenza di tale limite, con una proporzionale riduzione dei voti esprimibili da ogni socio sovvenitore. I valori indicati per il conferimento dei soci sovvenitori che da diritto ad un voto plurimo possono essere modificati con assemblea ordinaria dei soci o con apposito regolamento senza che ciò costituisca modifica dell'atto costitutivo. Per i soci speciali si applica l'art. 5 del presente statuto.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministratore né Sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di un socio.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Art. 29) L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 30) Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

L'organo amministrativo

Art.31) La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente

tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare
ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il
luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti
gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nomina-
ti, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare l'effettività
della convocazione, almeno tre giorni prima dell'adunanza e,
in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue delibe-
razioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quan-
do intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci
effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di ammini-
strazione è necessaria la presenza effettiva della maggioran-
za dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la
maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità
dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firma-
to dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve
essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministra-
tori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'ammi-
nistrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tut-
tavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici inca-

richi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, del codice civile nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il rimborso, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies

del codice civile. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.

Art. 32) In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 33) In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del

consiglio e al vicepresidente, nonché ai consiglieri delegati, se nominati. In caso di nomina di un amministratore unico lo stesso ha la rappresentanza della cooperativa.

Il legale rappresentante è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandole liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, ad un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della società, per singoli atti o categorie di atti.

L'organo di controllo

Art. 34) Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, del codice civile, la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibi-

li.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 del codice civile.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale , sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministra-

zione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a proprie spese- possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei

soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Art. 35) L'assemblea dei soci ha sempre la facoltà, anche ove non ricorressero gli obblighi di legge di procedere alla nomina, ove ritenuto opportuno, del collegio sindacale, o di un singolo revisore, al quale affidare il controllo contabile della società ai sensi dell'art. 2409-ter del codice civile.

Articolo 36) In caso di scioglimento della società per qualsiasi motivo, l'assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Articolo 37) In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci, a cui aggiungere esclusivamente gli eventuali importi di cui alle lettere c) ed d) dell'articolo 23 del presente Statuto, deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31.01.1992 n. 59.

Nella liquidazione del patrimonio sociale si darà priorità al rimborso delle quote nominative trasferibili detenute dai soci sovventori rispetto al rimborso delle quote di capitale sociale detenute dai soci operatori, sempre nel tassativo rispetto delle previsioni del comma precedente.

Clausola compromissoria

Art. 38) Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 38, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 39) Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 50.000 (cinquantamila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all'art. 10 e seguenti c.p.c. ;
- b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di va-

lore indeterminabile.

Gli arbitri sono scelti tra gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e sono nominati dal presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Busto Arsizio entro trenta giorni dalla richiesta della parte più diligente; in difetto di designazione, sono nominati dal presidente del Tribunale di Busto Arsizio.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notificata alla cooperativa, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali

cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 40) Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

Disposizioni generali

Art. 41) Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 42) Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali e sulle cooperative a mutualità prevalente.

F.to: Marina Consolaro